

**Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 17 settembre 2009, ricc. nn. 15569/06, 33933/05, 35052/04, Magomadova e altri c. Russia**

Violazione dell'art. 2 della Cedu (diritto alla vita e ad un'effettiva investigazione sulle cause del decesso)

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti disumani e degradanti)

Violazione dell'art. 5 della Cedu (diritto alla libertà e alla sicurezza)

Violazione dell'art. 13 della Cedu (diritto a un ricorso effettivo)

Tutti i ricorsi riguardano la sparizione ed uccisione di cittadini ceceni ad opera delle forze militari russe.

La Corte condanna la Russia per non avere rispettato l'obbligo di proteggere la vita delle vittime e dei loro familiari, e per non aver svolto attraverso le autorità statali indagini adeguate ed effettive per individuare i responsabili delle sparizioni.

La Russia viene condannata anche per la violazione dell'articolo 3 nei confronti dei ricorrenti, parenti delle vittime. La Corte individua speciali fattori che hanno reso la condizione dei ricorrenti particolarmente penosa e angosciante, tra i quali risulta essere oltremodo grave il fatto che i ricorrenti non abbiano avuto notizie degli scomparsi per lungo tempo, pur avendo fatto richieste ufficiali alle autorità.

La Corte ha riscontrato anche la violazione dell'articolo 5 poiché i cittadini ceceni rapiti non hanno goduto di nessuna delle garanzie indicate a tutela della libertà e della sicurezza.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, Grand Chamber, 17 settembre 2009, ric. n. 74912/01, Enea c. Italia**

Non Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti disumani e degradanti)

Il ricorrente è un cittadino italiano condannato a trent'anni di reclusione per reati di stampo mafioso. Dal 1994 Enea è detenuto in regime di "41 bis" della legge sull'ordinamento penitenziario, comportante l'applicazione di un regime carcerario particolarmente restrittivo volto a limitare i contatti del detenuto con l'ambiente esterno e in particolare con l'organizzazione mafiosa. A causa di alcuni problemi di salute il ricorrente ha trascorso alcuni periodi nell'ala ospedaliera del carcere di Napoli, prima di essere trasferito agli arresti domiciliari.

La Corte europea ritiene che il regime carcerario al quale Enea è tuttora sottoposto si possa ritenere opportuno, onde evitare il contatto del detenuto con l'organizzazione criminale di cui lo stesso faceva parte sino all'arresto; peraltro le Autorità competenti hanno mostrato di tener conto delle condizioni di salute del ricorrente, permettendo il trasferimento in ospedale quando questo si è rivelato necessario. Pertanto il trattamento ricevuto da Enea non integra una violazione dell'articolo 3 Cedu.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 17 settembre 2009, ric. n. 10249/03, Scoppola c. Italia**

Violazione dell'art. 6 §1 della Cedu (diritto a un giusto processo)

Violazione dell'art. 7 §1 (*nulla poena sine lege*) della Cedu

Il caso trae origine dalle doglianze eccepite da un imputato condannato all'ergastolo all'esito del rito alternativo del giudizio abbreviato stante il fatto che il medesimo giorno della pronuncia in primo grado entrò in vigore una modifica del codice di rito volta a prevedere che in caso di concorso di reati - come constava nel caso del ricorrente - doveva infliggersi la pena dell'ergastolo in sostituzione di quella del carcere a vita con isolamento diurno (in precedenza la diminuzione del rito passava dall'ergastolo a trent'anni di reclusione). In forza del principio *tempus regit actum* la sentenza fu così riformata nei restanti gradi di giudizio nel senso dell'applicazione dell'ergastolo in luogo della condanna a trent'anni irrogata in primo grado. La Corte accerta anzitutto la violazione dell'art. 7 §1 Cedu in quanto lo Stato non ha soddisfatto al suo obbligo di far beneficiare al ricorrente il principio della *lex mitior* in presenza di una disposizione che prevede una pena più lieve entrata in vigore successivamente alla commissione del reato.

Altresì per i giudici la nozione di processo equo s'opponesse all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia allo scopo d'influenzare lo svolgimento della causa. Ne deriva quindi la violazione dell'art. 6 §1 Cedu poiché appare contrario al principio di sicurezza giuridica che lo Stato possa unilateralmente ridurre i vantaggi derivanti dalla rinuncia di diritti relativi alla nozione di processo equo (come avviene nel caso del ricorrente con la sua opzione per il giudizio abbreviato).

La stessa possibilità per il ricorrente di ritirare la richiesta del rito alternativo, prevista dalle norme transitorie della novella legislativa, non costituisce rimedio al pregiudizio subito dallo stesso.

(a cura di Fabio Ratto Trabucco)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, Grand Chamber, 18 settembre 2009, ricc. nn. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16071/90, 16072/90, 16073/90, Varnava e altri c. Turchia**

Violazione dell'art. 2 della Cedu (diritto alla vita e diritto ad un'effettiva investigazione sulle cause del decesso)

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti disumani e degradanti)

Violazione dell'art. 5 della Cedu (diritto alla libertà e alla sicurezza)

Il ricorso riguarda la sparizione di nove militari delle forze greco-cipriote che nel 1974 si stavano opponendo all'avanzata delle truppe turche.

Il primo ricorso, avanzato nel 1990 dai parenti dei militari scomparsi, si era concluso con la condanna della Turchia per la violazione degli articoli 2, 3 e 5 Cedu.

Su richiesta del governo turco la causa è stata rinviata alla Grande Camera.

Il Governo medesimo ha sollevato diverse questioni:

- 1) la mancanza di interesse alla risoluzione, poiché la questione delle sparizioni era già stata decisa in precedenza dalla Corte a seguito di un ricorso interstatale;
- 2) la circostanza che i fatti risalgono al 1974, epoca in cui la Turchia non aveva ancora accettato la giurisdizione della Corte per i ricorsi individuali;
- 3) il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché, a partire dall'accettazione della giurisdizione da parte della Turchia (1987), non è stato rispettato il termine di sei mesi per inoltrare il ricorso medesimo (inoltrato invece nel 1990).

La Corte ha risposto alle obiezioni preliminari della Turchia precisando che:

- il fatto che la Corte abbia già esaminato la questione a seguito di un ricorso interstatale non esclude la possibilità di esaminare ricorsi individuali al fine di poter garantire l'equa riparazione per i danni subiti dalle vittime e per indicare misure individuali da prendere;

- i ricorsi riguardano tutti il periodo successivo al 1987, anno in cui la Turchia ha accettato la giurisdizione della Corte per i ricorsi individuali, e inoltre il fatto che tuttora non si abbiano notizie sulla sorte dei militari scomparsi rende la violazione “continuativa”, finchè non ci sarà una spiegazione per l'accaduto;

- avuto riguardo delle condizioni straordinarie dovute allo svolgersi, in quegli anni, di un conflitto internazionale, la Corte ritiene che il ricorso sia arrivato in termini di ragionevole speditezza per cui non ritiene violato il requisito temporale per la spedizione del ricorso stesso.

Dopo aver esaminato il caso la Grande Camera ha confermato la condanna della Turchia per la violazione degli articoli 2, 3 e 5 Cedu.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

### **Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 22 settembre 2009, ric. n. 30471/08, Abdolkhani e Karimnia c. Turchia**

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti disumani e degradanti)

La Corte ha precisato che l'espulsione di due appartenenti alla People's Mojahedin Organisation verso l'Iran, Paese in cui certamente sarebbero sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, integrerebbe certamente una violazione dell'articolo 3 Cedu. Infatti seppure i due soggetti possano essere ritenuti “indesiderati e pericolosi” per la sicurezza nazionale della Turchia, comunque il diritto tutelato dall'articolo 3 Cedu ha natura assoluta e non può subire limitazioni.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

### **Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 24 settembre 2009, ric. n. 40589/07, Sartory c. Francia**

Violazione dell'art. 6 §1 della Cedu (diritto a un giusto processo)

La Corte condanna la Francia per la violazione del diritto alla ragionevole durata di un procedimento giudiziario in materia di pubblico impiego qualificato come un ambito contenzioso che necessita di una celerità di decisione stante i riflessi che esercita sulla vita personale, familiare e la carriera professionale del ricorrente.

Nel caso di specie la durata del procedimento si era protratta per sei anni e sette mesi e la procedura di riparazione per il pregiudizio derivante dalla tardività della decisione è pendente da nove anni.

(a cura di Fabio Ratto Trabucco)

### **Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 1 ottobre 2009, ric. nn. 76836/01 e 32782/03, Kimla e altri c. Russia**

Violazione dell'art. 9 (libertà di religione) alla luce dell'art. 11 della Cedu (libertà di associazione)

La Corte europea condanna la Russia per la violazione della libertà religiosa, interpretato alla luce dell'art. 11, che garantisce la libertà di associazione, a seguito del rifiuto di concedere la personalità giuridica al gruppo di Scientology in applicazione del requisito previsto dal diritto interno secondo cui un'associazione religiosa, per ottenere la personalità giuridica, deve dimostrare di essere esistente da almeno 15 anni. Tale regola viene applicata in modo

automatico indipendentemente dalle caratteristiche del credo religioso dell'associazione e colpisce tutti i gruppi religiosi emergenti, come Scientology, che non fanno parte della struttura gerarchica delle chiese già esistenti.

La Corte specifica che la questione sulla possibilità di definire Scientology come un'associazione "religiosa" è controversa tra gli stati membri, e, in assenza di una posizione condivisa, prende atto della qualificazione accolta dalle autorità russe.

(a cura di Elisabetta Crivelli)

### **Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 8 ottobre 2009, ric. n. 12675/05, Gsell c. Svizzera**

Violazione dell'art. 10 della Cedu (libertà di espressione)

Col caso in questione la Corte di Strasburgo ribadisce il principio secondo cui per la Convenzione il termine legge è svincolato dall'atto legislativo parlamentare in sé, ma si ricollega a un'accezione più ampia che ricomprende anche le decisioni giurisprudenziali. Conformemente a ciò, la Corte condanna le autorità svizzere per aver strettamente considerato il dettato legislativo senza tener conto della sua reale applicazione nella prassi. Più in particolare, la legge nazionale consentiva alle autorità di pubblica sicurezza di vietare la partecipazione a manifestazioni considerate rischiose per l'ordine pubblico ma, secondo la giurisprudenza costante, tale norma andava interpretata restrittivamente, ovvero la polizia può vietare la partecipazione solo ai soggetti che in concreto possono ritenersi pericolosi e non a tutti indistintamente. Risulta pertanto lesivo dell'art.10 l'impedimento a un giornalista che, non avendo potuto partecipare a una manifestazione, non ha altresì potuto scrivere un articolo di commento alla stessa.

(a cura di Palmira Tanzarella)

### **Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 13 ottobre 2009, ric. n. 39523/03, Selin Ashi Öztürk c. Turchia**

Violazione dell'art. 6 §1 della Cedu (diritto a un giusto processo) in combinato disposto con l'art. 1 del Protocollo 1 della Cedu (diritto di proprietà)

La Corte esamina il caso di mancato accesso a un tribunale in presenza del rigetto delle autorità giurisdizionali turche della richiesta di riconoscimento di una sentenza straniera di divorzio per difetto della qualità di agire della ricorrente conseguentemente lesa nei suoi diritti successori, stante l'intervenuto decesso del familiare che aveva sciolto il vincolo matrimoniale anteriormente al riconoscimento.

La legge interna in tema di diritto internazionale privato in vigore all'epoca del caso – peraltro modificata nel 2007 proprio nel senso di consentire a tutti i soggetti titolari di un interesse giuridico l'esercizio della domanda di riconoscimento di una sentenza giurisdizionale straniera – ha finito con imporre alla ricorrente un onere sproporzionato che l'ha privata di qualsivoglia possibilità concreta di ottenere l'*exequatur* dell'atto e dunque ha attentato il suo stesso diritto di accesso ad un tribunale.

Da ciò discende per i giudici di Strasburgo un'ingerenza nel diritto dell'interessata al rispetto dei suoi beni, in tal modo privata di una quota ereditaria.

Dissentite dalle conclusioni il giudice italiano Zagrebelsky per cui la soluzione della maggioranza appare tradursi nella creazione di un diritto della ricorrente che non esisteva all'epoca nel diritto interno e conseguentemente è ingiustificata la violazione dell'art. 1 del Protocollo 1 posto che il diritto di adire un giudice non comporta il diritto di vittoria nella

causa stante nel caso di specie la presenza di condizioni per l'*exequatur* e l'eventuale opposizione di terzi circa i diritti ereditari.  
(a cura di Fabio Ratto Trabucco)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 15 ottobre 2009, ric. n. 6036/07, Union des Cliniques Privées de Grèce ed altri c. Grecia**

Violazione dell'art. 6 §1 della Cedu (diritto a un giusto processo)

Si prospetta il caso della mancata ottemperanza dell'amministrazione a una decisione giudiziaria in materia di adeguamento delle tariffe ospedaliere resa sul ricorso di un gruppo di enti senza scopo di lucro e società private esercitanti l'attività sanitaria.

Per la Corte l'astensione protrattasi nel tempo ai fini dell'attuazione delle misure necessitate dal giudicato da parte dell'amministrazione ha parzialmente privato d'effetto il disposto di cui all'art. 6 §1 della Cedu posto che la complessità della procedura di esecuzione invocata dal Governo convenuto per giustificare il ritardo, stante la necessità di adottare un nuovo testo regolamentare in materia, non consente di ritenere ragionevole l'ampiezza del periodo di tempo trascorso (nel caso di specie due anni e nove mesi).

(a cura di Fabio Ratto Trabucco)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 20 ottobre 2009, ric. n. 2712/02, Agache e altri c. Romania**

Violazione dell'art. 2 della Cedu (diritto ad un'effettiva investigazione sulle cause del decesso)

I ricorrenti sono vedova e figli di Aurel Agache, un ufficiale della milizia rumena. Il 22 dicembre 1989, durante una manifestazione anti-comunista, i manifestanti, avuta notizia della fuga di Ceausescu iniziarono a distruggere simboli del regime, vetrine dei negozi, quartier generali delle milizie. Molti militari furono attaccati, e tra questi Agache che, ferito, fu caricato in ambulanza. L'ambulanza fu presa d'assalto e la vittima, picchiata, morì sul colpo. Le indagini e il successivo procedimento a carico di cinque imputati sono andati avanti dal 1989 al 2001, e a seguito della sentenza definitiva, un condannato è stato graziato, uno ha avuto il rilascio condizionale, gli altri tre si trovano in Ungheria, dove le Autorità si rifiutano di ottemperare al mandato di arresto europeo.

La Corte ha condannato la Romania per la violazione del diritto ad una indagine effettiva sulle cause del decesso, ritenendo che i ritardi e le lacune non possano essere giustificate dalle difficoltà del passaggio dal regime comunista ad una nuova realtà socio-politica.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 20 ottobre 2009, ric. n. 39128/05, Lombardi Vallauri c. Italia**

Violazione dell'art. 10 della Cedu (libertà di espressione)

Violazione dell'art. 6 §1 della Cedu (diritto a un giusto processo)

La sentenza prende le mosse da una nota vicenda italiana, relativa al mancato rinnovo del contratto di affidamento di un corso universitario al Prof. Lombardi Vallauri da parte dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Con la decisione in oggetto la Corte di Strasburgo ribadisce innanzitutto due principi: 1. la libertà d'insegnamento rientra nell'alveo della protezione dell'art. 10 Cedu; 2. non è in discussione che tale libertà vada bilanciata con l'interesse specifico dell'Università ad impartire lezioni non in contrasto a un particolare credo religioso, quello cattolico nel caso di specie.

I giudici tuttavia riscontrano la violazione dell'art.10 in quanto le autorità interne non hanno verificato l'esistenza di un nesso di causalità tra le convinzioni personali del docente e la loro divulgazione in concreto nelle aule universitarie; una valutazione che andava fatta attraverso un'attenta analisi durante le fasi procedurali che hanno portato alla decisione prima del Consiglio di Facoltà e poi dei giudici amministrativi interni. Tale lacuna non ha dunque, secondo la Corte, consentito di attestare il pericolo concreto che le opinioni personali del Professore inficiassero l'interesse dell'Università ad offrire un insegnamento coerente con la dottrina cattolica.

In tale ottica la Corte rinviene altresì alla violazione dell'art. 6 – equo processo, poiché le autorità giudiziarie amministrative italiane, basandosi unicamente sulla decisione presa dalle autorità ecclesiastiche priva di congrue motivazioni, non hanno consentito la partecipazione del docente al contraddittorio, negandogli così il diritto di accesso a un tribunale.

(a cura di Palmina Tanzarella e Fabio Ratto Trabucco)

#### **Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 22 ottobre 2009, ric. n. 35185/03, Raykov c. Bulgaria**

Violazione dell'art. 6 §3 c) della Ce (diritto a un giusto processo) du

Il ricorrente è un imputato di etnia Rom che lamenta la violazione del suo diritto ad essere assistito da un avvocato d'ufficio – nonostante l'espressa richiesta all'organo giudicante fosse stata rigettata in assenza dell'obbligo di legge alla difesa d'ufficio – nonché di quello di interrogare o far interrogare i testimoni coinvolti nel procedimento penale stante la sua assenza all'interrogatorio del coimputato in sede di indagini.

Per la Corte la complessità della legislazione penale applicabile nonché l'entità della pena irrogabile all'imputato per il reato commesso (furto con effrazione in recidiva) imponevano a che l'interessato dovesse beneficiare di un'assistenza giudiziaria gratuita stante altresì il fatto che l'imputato ha esperito tutto ciò che si poteva attendere dal medesimo ai fini di esercitare il suo diritto di difesa.

Al contrario, non deriva dall'art. 6 §3 d) il diritto del prevenuto di assistere a tutti gli interrogatori posti in essere dagli organi inquirenti ma esclusivamente di assicurare un'opportunità adeguata di contestare una testimonianza a carico, nella stessa o in altra sede. Nel caso di specie il coimputato è poi comparso avanti al tribunale ragion per cui sussisteva pienamente la possibilità per il ricorrente di contestarne la deposizione.

(a cura di Fabio Ratto Trabucco)

#### **Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 29 ottobre 2009, ric. n. 49037/06, Chaudet c. Francia**

Violazione dell'art. 6 §1 della Cedu (diritto a un giusto processo)

La Corte consolidando una precedente giurisprudenza (Martinie c. Francia, ric. 58675/00, Grande Camera, 12 aprile 2006) condanna la Francia configurando la violazione dell'art. 6 §1 della Cedu nel caso della partecipazione del commissario del Governo alla deliberazione del giudicato del Consiglio di Stato nel quadro della procedura di non ammissione di un ricorso

(caso del gravame esperito da una hostess di volo dichiarata permanentemente inidonea alla professione dal Consiglio medico dell'aeronautica civile).  
(a cura di Fabio Ratto Trabucco)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 3 novembre 2009, ric. n. 30814/06, Lautsi c. Italia**

Violazione dell'art. 9 della Cedu (libertà religiosa)

Violazione dell'art. 2 del Protocollo 1 della Cedu (diritto dei genitori di educare i figli secondo le proprie credenze)

La Corte, nella sentenza Lautsi c. Italia, riprende la vicenda del crocifisso nelle aule scolastiche che aveva costretto TAR e Consiglio di Stato a pronunciarsi rispettivamente nel 2005 e nel 2006, rigettando le istanze della ricorrente, madre di due alunni della scuola media di Abano Terme, e che aveva visto la Corte costituzionale dichiarare la manifesta inammissibilità della questione (ord. 389 del 2004).

La Corte europea condanna, all'unanimità, l'Italia per violazione del Protocollo 1, art. 2 e dell'art. 9 Cedu. La Corte ritiene che l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, simbolo religioso, ancor prima che simbolo storico e civile come sostiene il Consiglio di Stato e la difesa del Governo italiano, limiti i diritti dei genitori di educare i figli secondo le loro convinzioni nonché il diritto degli alunni di credere o meno. Tali limitazioni sono considerate dalla Corte incompatibili con il dovere dello Stato di rispettare la neutralità nell'ambito educativo.

(a cura di Diletta Tega)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 5 novembre 2009, ric. n. 1108/02, Kolev c. Bulgaria**

Violazione dell'art. 2 della Cedu (diritto ad un'effettiva investigazione sulle cause del decesso)

I ricorrenti sono moglie e figli di Nikolai Kolev, un sostituto procuratore bulgaro. Nel 2001 Kolev fu messo forzatamente a riposo dal procuratore capo, il Signor F.. Dopo aver fatto ricorso ed aver ripreso le sue funzioni Kolev aveva pubblicamente accusato il procuratore capo di soffrire di disordini psichiatrici e di aver compiuto atti illegali incriminando ingiustamente persone da lui ritenute scomode. Il procuratore capo a questo punto avviò una campagna di persecuzione nei confronti di Kolev e della sua famiglia, facendo in modo di accusarli per i più svariati reati. Lo stesso Kolev annunciò ai giornali il suo imminente arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ed armi, architettato a suo dire dal Signor F..

A seguito di queste vicende molte altre cariche pubbliche avevano espresso preoccupazione in merito al procuratore capo e al suo stato di salute mentale.

Kolev venne arrestato come aveva previsto, e tenuto in custodia cautelare, poi agli arresti domiciliari prima di essere rilasciato.

Nel novembre 2002 davanti al Supreme Judicial Conseil molti procuratori testimoniarono in merito alla condotta del procuratore capo e al suo modo di terrorizzare e punire i suoi sottoposti. Il Conseil invitò il procuratore capo a dimettersi, ma egli si rifiutò.

Kolev espresse più volte il timore di essere ucciso per volontà del procuratore capo, ed in effetti il 28 dicembre 2002 venne freddato davanti alla sua casa.

L'indagine sulla morte della vittima, gestita dallo stesso procuratore capo Signor F., è stata più volte sospesa per impossibilità di individuare il colpevole.

I ricorrenti hanno chiesto la condanna della Bulgaria per violazione dell'articolo 2 Cedu in quanto l'indagine sulla morte di Kolev non è stata indipendente né effettiva.

La Corte ha riconosciuto la violazione dell'articolo 2; infatti alle Autorità era noto che il procuratore capo era in grave conflitto con Kolev e che aveva posto in essere nei suoi confronti numerosi atti illegittimi (messa a riposo, arresto, detenzione..); inoltre c'erano molte testimonianze non infondate che sostenevano il coinvolgimento del procuratore capo nell'omicidio. Questi filoni di indagine non sono stati approfonditi a dovere e le operazioni non sono state indipendenti né obiettive.

La Corte osserva che le indagini sono state sotto il controllo dello stesso procuratore capo Signor F. fino alla fine del suo mandato nel 2006. Infatti l'ordinamento costituzionale bulgaro di fatto non prevede- anche a seguito di una modifica nel 2003- che il procuratore capo sia accusato di un reato contro la sua volontà. Pertanto le indagini sono state gestite per intero dal procuratore capo Signor F. e il suo coinvolgimento nella vicenda non è stato oggetto di investigazioni approfondite.

Per queste ragioni la Corte europea ha condannato all'unanimità la Bulgaria per la violazione dell'articolo 2 Cedu.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

### **Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 10 novembre 2009, ric. n. 25242/06, Juez Albizu c. Spagna**

Violazione dell'art. 6 §1 della Cedu (diritto a un giusto processo)

Nel quadro di un contenzioso civile per la mancata esecuzione di obbligazioni contrattuali il ricorrente censura il difetto di motivazione delle decisioni rese dalle autorità giudiziarie nazionali.

Se per giurisprudenza costante l'obbligo di indicare in modo sufficiente i motivi su cui si fonda il giudicato impone l'obbligo di rendere una risposta ad ogni argomento eccepito, nel caso in esame la Corte rileva nelle decisioni rese dai giudici d'appello – in sede d'impugnazione e di revocazione per nullità – evidenti lacune di motivazione posto che non si pronunciano nel merito delle questioni sollevate contraddicendosi sull'allegazione al ricorso del contratto oggetto di causa, né rinviano ai motivi del giudice di primo grado che aveva rigettato le censure del ricorrente.

(a cura di Fabio Ratto Trabucco)

### **Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 1 dicembre 2009, ric. n. 43134/05, G.N. e altri c. Italia**

Non Violazione dell'art. 2 della Cedu (diritto alla vita)

Violazione dell'art. 2 della Cedu (diritto ad un'effettiva investigazione sulle cause del decesso)

Violazione dell'art. 14 della Cedu (divieto di discriminazione) in relazione all' art. 2 Cedu

I ricorrenti sono tutti parenti di persone decedute dopo aver contratto HIV ed Epatite C a seguito di trasfusioni eseguite negli anni Ottanta da operatori del Servizio Sanitario Nazionale. Le vittime avevano subito le trasfusioni infette per curare la talassemia, malattia ereditaria di cui tutti erano affetti. Uno solo tra coloro che hanno ricevuto le trasfusioni è sopravvissuto ed è anch'egli tra i ricorrenti.

Nel 1993 un gruppo di persone ha iniziato un procedimento nei confronti del Ministro della Salute (il cd. Caso “Emo-uno”) richiedendo un risarcimento per i danni subiti in tali evenienze.

Nel 2005 la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza emessa in grado di appello, nella quale si affermava che il Ministro della Salute non poteva essere considerato responsabile del contagio poiché all’epoca dell’accaduto la comunità scientifica non aveva ancora identificato i virus HIV ed Epatite C, per cui non poteva sussistere alcun nesso causale tra la condotta del Ministro e il danno subito dalle vittime.

Nel 2003 un decreto ha autorizzato il Ministro della Salute a raggiungere accordi stragiudiziali per risarcire i malati di emofilia infettati con le trasfusioni.

I malati di talassemia non hanno potuto beneficiarne. Pertanto sono state avviate altre due azioni legali nei confronti del Ministro (cd. “Emo bis” ed “Emo ter”) e sono tuttora pendenti.

La Corte europea ha ritenuto che non si potesse ritenere violato il diritto alla vita delle vittime in quanto negli anni Ottanta il Ministro non poteva conoscere il rischio relativo alla trasmissione di HIV ed Epatite C tramite trasfusioni e non avrebbe in alcun modo potuto evitare l’accaduto.

Lo Stato italiano si è invece reso responsabile della violazione dell’articolo 2 in relazione allo svolgimento del procedimento civile, poiché a causa di ritardi ed inattività i procedimenti stessi hanno avuto una durata che va da tre a dieci anni.

La Corte ha riscontrato anche la violazione dell’articolo 14 poiché la possibilità di concludere accordi stragiudiziali con il Ministro della Salute è stata data esclusivamente ai malati di emofilia, negando la stessa possibilità ai malati di talassemia e ai loro eredi. In tal modo persone che si trovano nella medesima situazione hanno ricevuto trattamenti differenti. (a cura di Valentina Pagnanelli)

### **Corte europea dei diritti dell’uomo, V sez., 3 dicembre 2009, ric. n. 19576/08, Daoudi c. Francia**

Violazione dell’art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti disumani e degradanti)

Il ricorrente è un nativo dell’Algeria naturalizzato francese dal 2001. Arrivato in Francia con tutta la sua famiglia all’età di cinque anni, vi ha frequentato le scuole e l’università per poi iniziare a lavorare come ingegnere informatico. Tra il 1999 e il 2001 ha sviluppato rapporti stretti con gruppi radicalisti islamici e ha frequentato un corso paramilitare in Afghanistan. Il 25 settembre 2001 il ricorrente veniva arrestato durante un’operazione di polizia volta a bloccare gruppi affiliati ad Al-Quaeda, con l’accusa di stare preparando un attacco suicida all’ambasciata statunitense a Parigi. Nel maggio 2002 Daoudi veniva privato della nazionalità francese e nel 2005 veniva condannato in grado di appello a sei anni di carcere ed alla esclusione permanente dal territorio francese.

Nel 2008, subito dopo il rilascio, il ricorrente faceva richiesta di asilo e chiedeva il riesame della scelta dell’Algeria come Stato verso cui avrebbe dovuto essere espulso. Nel frattempo le Autorità francesi emettevano un ordine di residenza obbligatoria nel Creuse department (Francia). Le procedure di espulsione sono state sospese a seguito dell’applicazione delle interim measures ex art. 39 del Regolamento della Corte europea.

La Corte, pur ribadendo la primaria importanza della lotta al terrorismo, ha sottolineato che la prassi algerina nei confronti di persone sospettate di terrorismo è stata più volte denunciata da numerose organizzazioni non governative e dal Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura: i presunti terroristi vengono arrestati senza che ci siano precise basi legali a consentirli, vengono tenuti in isolamento, privati della possibilità di conferire con un avvocato e poi vengono interrogati e torturati al fine di ottenere informazioni.

Pertanto, proprio perché nei confronti del ricorrente non ci sono solo sospetti ma prove certe del suo coinvolgimento in gravi crimini compiuti all'interno di organizzazioni terroriste, a maggior ragione Daoudi non dovrà essere espulso in Algeria, perché ciò comporterebbe una violazione dell'articolo 3 Cedu.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. V, 3 dicembre 2009, ric. n. 22028/04, Zaunegger c. Germania**

Violazione art. 14 in combinato con art. 8 della Cedu (divieto di discriminazione e diritto al rispetto della vita familiare)

Il ricorrente è un cittadino tedesco, padre di un minore nato fuori dal matrimonio che, in base alla legislazione tedesca, non può ottenere l'affidamento condiviso del figlio minore, anche quando sarebbe nell'interesse dello stesso, senza il consenso della madre, a differenza di quanto previsto nell'ipotesi in cui i genitori siano stati sposati. Diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale costituzionale tedesco, la Corte di Strasburgo ritiene che non sia ragionevole disciplinare questa ipotesi (in cui non sono in questione la paternità del ricorrente e la sua disponibilità ad occuparsi del minore) in modo diverso da quella di due genitori divorziati: manca infatti una ragionevole relazione di proporzionalità tra il mezzo, consistente nella mancanza di un sindacato del giudice sull'affidamento previsto dalla legge in esclusiva alla madre, e lo scopo perseguito, cioè quello di garantire l'interesse del minore nato fuori dal matrimonio. Il giudice Schmitt ha espresso un'opinione dissenziente.

(a cura di Elisabetta Crivelli)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 3 dicembre 2009, ric. n. 8917/05, Kart c. Turchia**

Non violazione dell'art. 6 §1 della Cedu (diritto a un giusto processo)

Il ricorrente, deputato di un gruppo minoritario all'Assemblea nazionale di Ankara, lamenta che la sospensione di procedimenti penali cui è sottoposto in virtù dell'immunità parlamentare inficia il suo diritto d'accesso a un giudice al fine di dimostrare l'infondatezza delle accuse rivoltegli, intaccando così la sua carriera professionale e parlamentare nonché ponendolo in cattiva luce presso gli elettori.

La Corte si pronuncia così sul bilanciamento tra il principio dell'invulnerabilità parlamentare e il diritto a un giudice affinché il primo non degradi a un diniego di giustizia. Tuttavia, in forza del fatto che nel caso di specie l'immunità è relativa, in quanto limitata al mandato, suscettibile di essere derogata previa autorizzazione dell'assemblea parlamentare (per quanto sussista la prassi di non concedere all'autorità giudiziaria di procedere) ed è assistita dalla sospensione dei termini di prescrizione, non si realizza un ostacolo alla definizione della causa.

Inoltre la stessa impossibilità per l'interessato di rinunciare al beneficio non è in grado di surrogare una decisione parlamentare, così come il diritto a un giudizio su accuse penali non deve ritenersi assoluto quando non comporta conseguenze irreversibili alle parti.

(a cura di Fabio Ratto Trabucco)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 3 dicembre 2009, ric. n. 37700/05, Seyidzade c. Azerbaijan**

Violazione dell'art. 3 del Protocollo 1 della Cedu (diritto a libere elezioni)

Viola il diritto ad essere eletto la legge elettorale che vieta ai ministri di culto di candidarsi alle elezioni per il Parlamento se sono impegnati in attività religiose. La Corte ritiene che la previsione legislativa, che peraltro applica l'art. 85 della Costituzione, il quale vieta ai ministri di culto di diventare membri del Parlamento, non sia sufficientemente chiara e precisa: la legge infatti non definisce cosa si debba intendere per "ministro di culto" e per "attività religiosa professionale", ovvero se sia necessario che il soggetto rivesta un ruolo formalmente riconosciuto dall'autorità religiosa o se semplicemente si limiti a svolgere un'attività avente carattere religioso. Il ricorrente, infatti, prima di candidarsi, aveva dichiarato di cessare ogni precedente attività professionale incompatibile con la carica elettiva e le corti nazionali non hanno fornito una motivazione sufficiente circa la legittimità del rifiuto opposto dalla commissione elettorale alla candidatura del ricorrente.  
(a cura di Annalisa Stefani)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 8 dicembre 2009, ric. n. 22762/05, Molnar Gabor c. Serbia**

Non violazione dell'art. 6 §1 della Cedu  
Non violazione dell'art.1 del Protocollo 1 della Cedu

Con tale sentenza la Corte decide in un caso nel quale la legislazione serba prevede la conversione dei depositi bancari in valuta straniera in debito pubblico ed altresì sospende i processi rivolti ad ottenere la riscossione di questi depositi, giustificando tali misure in ragione della pesante crisi finanziaria che ha colpito il paese negli anni '90. La Corte rileva che prima del 3 marzo 2004, data di ratifica della Cedu da parte della Serbia, il ricorrente non aveva una legittima aspettativa garantita dalla legge a riscuotere immediatamente il proprio deposito bancario. Pertanto, secondo costante giurisprudenza della Corte, il riconoscimento di un diritto di proprietà impossibile da esercitare effettivamente dopo l'entrata in vigore del Protocollo 1 della Cedu, non può essere considerato un possesso tutelato da questo. La decisione si segnala inoltre per il richiamo operato dalla Corte, da un lato, alla grave crisi economica, dall'altro, al largo margine di apprezzamento statale nel bilanciamento fra opposti interessi.  
(a cura di Riccardo Artaria)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 15 dicembre 2009, ric. n. 821/03, Financial Times LTD e altri c. Regno Unito**

Violazione dell'art. 10 della Cedu (libertà di espressione)

L'obbligo di rivelare una fonte giornalistica per il perseguimento di un rilevante interesse pubblico, in applicazione della legge inglese *Contempt of Court Act*, va sempre attentamente bilanciato con la necessità di proteggere la libertà di stampa. Richiamando la giurisprudenza Goodwin, la Corte di Strasburgo ribadisce il fondamentale principio della protezione delle fonti onde evitare il rischio di scoraggiare la diffusione di notizie rilevanti. Il giornalista è esentato da tale obbligo soprattutto se risulta estremamente controverso accertare la veridicità delle informazioni ricevute, oltre che verificare la buona fede dell'informatore.  
(a cura di Palmira Tanzarella)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 15 dicembre 2009, ric. n. 28634/06, Maiorano e altri c. Italia**

Violazione dell'art. 2 della Cedu (diritto alla vita e ad un'effettiva investigazione sulle cause del decesso)

I ricorrenti sono tutti parenti di Maria Carmela Linciano e Valentina Maiorano, due donne brutalmente uccise nel 2005 da Angelo Izzo, già responsabile del "Massacro del Circeo" (per il quale dal 1976 stava scontando la pena dell'ergastolo). Dal 1992 nonostante un tentativo di evasione, il criminale godeva di permessi premio, grazie ai quali aveva riallacciato i legami con ambienti criminali. Nel 2004 il giudice dell'esecuzione di Palermo concedeva a Izzo il regime di semilibertà, sulla base delle relazioni positive sulla sua condotta e sulla sua condizione psichiatrica. Nel frattempo due compagni di carcere di Izzo confermano alla polizia i legami dello stesso con la malavita, e la sua volontà di uccidere il Presidente del Tribunale dell'esecuzione di Campobasso. Queste dichiarazioni furono però ignorate dal Procuratore della Repubblica. Durante il periodo di semilibertà Izzo commetteva i due omicidi Linciano-Maiorano e veniva condannato all'ergastolo.

Nel 2005 il Ministro della Giustizia ha aperto un'inchiesta amministrativa per stabilire le responsabilità del giudice dell'esecuzione di Palermo in merito alla concessione ad Izzo del regime di semilibertà.

Nel 2007 i ricorrenti hanno chiesto che venisse aperta un'indagine nei confronti dei procuratori della Repubblica di Campobasso e Bari, che avrebbero dovuto inoltrare al giudice dell'esecuzione le informazioni relative a Izzo e ai suoi legami con la malavita. L'indagine non è stata mai avviata.

La Corte europea ribadisce che l'articolo 2 della Cedu non implica solamente di non mettere a rischio la vita delle persone, ma implica anche l'obbligo di compiere le azioni necessarie alla salvaguardia delle persone che sono sottoposte alla giurisdizione dello Stato. In alcuni casi si tratta di una protezione indirizzata ad un soggetto che si trova in pericolo, in altri lo Stato deve garantire alla società una protezione generale contro i potenziali atti di persone che stanno scontando pene per aver commesso gravi crimini. E' questo il caso del presente ricorso: la vita delle vittime non poteva essere protetta se non valutando in modo più prudente i rischi connessi alla concessione del regime di semilibertà ad un pericoloso criminale come Angelo Izzo.

Pertanto la Corte non critica in astratto il sistema utilizzato dallo Stato italiano per il reinserimento dei detenuti, ma critica l'applicazione delle norme al caso concreto. Le note positive sulla condizione psichica di Izzo dovevano essere bilanciate con le molte indicazioni di segno contrario, e la decisione relativa alla semilibertà doveva essere più prudente.

In relazione a queste circostanze la Corte europea ha riconosciuto una violazione dell'articolo 2 della Cedu.

La Corte ha riconosciuto una violazione anche in merito alla effettività delle investigazioni poiché l'indagine relativa alla responsabilità dei procuratori non è mai stata avviata.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 15 dicembre 2009, ric. n. 4314/02, Kalender c. Turchia**

Violazione dell'art. 2 della Cedu (diritto alla vita)

Violazione dell'art. 6 della Cedu (diritto a un giusto processo)

La Corte esamina il ricorso dei familiari di soggetti deceduti in un incidente ferroviario cagionato dall'omissione di adeguate misure di sicurezza da parte della società pubblica monopolista del trasporto ferroviario, nonché da una presunta colpa grave degli interessati.

La procedura civile interna pur accordando ai discendenti un risarcimento per la perdita dei familiari li condannava al pagamento dei danni cagionati alla società per i ritardi alla circolazione ferroviaria conseguenti all'incidente.

Per i giudici sussiste anzitutto la violazione dell'art. 2, sia per la parte materiale che procedurale, attesa da un lato l'estrema gravità delle carenze circa le prescrizioni di sicurezza (assenza di personale della stazione per l'assistenza alla discesa dei passeggeri in mancanza di marciapiedi, il che non può consentire all'impresa pubblica di trincerarsi dietro l'imprudenza degli interessati) e dall'altro la totale assenza di inchieste di natura penale intraprese circa la responsabilità della società ferroviaria nonostante l'autorità giudiziaria penale interna avesse a tal fine rinviato gli atti agli inquirenti, escludendo per converso responsabilità singole del personale ferroviario.

Altresì la Corte riconosce la violazione del principio di ragionevole durata del procedimento stante l'assenza di particolare complessità del caso e rilevando trattarsi di causa civile per l'indennizzo dovuto a seguito del decesso di persone che esige una celerità particolare.

(a cura di Fabio Ratto Trabucco)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 17 dicembre 2009, ric. nn. 5335/06, Bechacourt c. Francia, 16428/05, Gardel c. Francia e 22115/06, M.B. c. Francia**

Non violazione dell'art. 7 della Cedu (divieto di retroattività della sanzione penale)

Non violazione dell'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare)

I ricorrenti sono tre cittadini francesi che hanno riportato una condanna per violenza sessuale a danno di minorenne. Successivamente alla loro condanna la Francia ha previsto la creazione di un data base dei soggetti condannati per reati sessuali e ha notificato ai tre ricorrenti la loro inclusione nel data base. I ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 7 e dell'art. 8 ritenendo che la loro inclusione nel data base sia avvenuta in violazione del principio di non retroattività delle sanzioni penali e del diritto al rispetto della vita privata e familiare. La Corte europea esclude entrambe le violazioni osservando che la costituzione di un database costituisce una misura di prevenzione e non una sanzione, che come tale non soggiace alla regola della non retroattività delle sanzioni penali; viene esclusa anche una violazione dell'art. 8 Cedu in ragione delle caratteristiche del data base (possibilità di chiedere la cancellazione dopo alcuni anni, consultazione limitata ad organi giudiziari e di polizia, nel rispetto di regole a garanzia della privacy) che bilanciano correttamente gli interessi pubblici, consistenti nella prevenzione di reati particolarmente gravi, con quelli privati.

(a cura di Elisabetta Crivelli)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 17 dicembre 2009, ric. n. 19359/04, M. c. Germania**

Violazione dell'art. 5 § 1 della Cedu (diritto alla libertà e alla sicurezza)

Violazione dell'art. 7 § 1 della Cedu (*nulla poena sine lege*)

Il caso attiene a un condannato pluri-recidivo posto dal 1991 in detenzione di sicurezza successiva all'espiazione dell'ennesima e più grave condanna inflitta nel 1986, stante l'acclarata tendenza all'abitudine a commettere reati, anche in ragione del suo stato mentale.

In tal caso la privazione della libertà ha ecceduto il limite pari a dieci anni (sei anni fino al 1998) previsto dalla disciplina tedesca per la detenzione di sicurezza dei soggetti di cui sia accertata l'abitudine a commettere reati, salva l'esistenza di ulteriori concreti pericoli alla propensione criminale che giustificano una proroga. Nel caso di specie sono sempre stati rigettati i ricorsi per la messa in prova e allo scadere del decennio è stato autorizzato il prolungamento della detenzione di sicurezza senza fissare un termine finale ritenendo permanere la pericolosità sociale del ricorrente.

Per la Corte la giustificazione a mantenere a tempo indefinito una persona in detenzione di sicurezza in ragione del pericolo che la stessa può arrecare alla società va ricercata nel nesso di causalità tra la condanna inflitta che ha imposto tale tipologia di restrizione e la decisione che ne ha previsto il prolungamento indefinito.

Nella fattispecie solo grazie alla novella legislativa del 1998 è stato possibile prolungare la detenzione, dapprima *ope legis* a dieci anni e poi con decisione giudiziaria del 2001 a tempo indefinito, ragion per cui appare venuto meno il nesso con la condanna di colpevolezza del 1986 ordinante la misura, posto che la medesima nulla statuiva sulla sua durata. Inoltre, al fine dell'applicabilità dell'alinea c) dell'art. 5, la Corte rileva che le potenzialità criminali del soggetto come individuate dall'autorità giudiziaria non appaiono così concrete e precise come lo esige invece la giurisprudenza di Strasburgo circa i soggetti, i luoghi e le date delle future infrazioni.

Altresì, per la Corte la detenzione di sicurezza rientra nella nozione di "pena" a tutti gli effetti in quanto diverge dalla reclusione criminale solo per aspetti minori della vita penitenziaria, ragion per cui i giudici condannano la Germania anche per la violazione del principio di irretroattività delle norme penali stante come all'epoca dei fatti che l'hanno determinata non eccedeva i sei anni e solo grazie ad una modifica legislativa retroattiva è stato possibile prolungarla inizialmente a dieci anni.

(a cura di Fabio Ratto Trabucco)

### Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 22 dicembre 2009, ricc. nn. 27996/06 e 34836/06, Sejdic e Finci c. Bosnia Erzegovina

Violazione del combinato disposto tra art. 14 della Cedu (divieto di discriminazione nel godimento dei diritti tutelati dalla Convenzione) e art. 3 del Protocollo 1 della Cedu (diritto a libere elezioni)

Violazione dell'art. 1 del Protocollo 12 della Cedu (divieto di discriminazione nel godimento dei diritti previsti dalla legge)

Si tratta di un'importante pronuncia della Grande Camera, sia perché ha per oggetto una disposizione costituzionale particolare, dal momento che la Costituzione della Bosnia Erzegovina è un trattato internazionale (è infatti inserita in un allegato all'Accordo di Pace per la Bosnia Erzegovina di Dayton firmato a Parigi il 14 dicembre 1995) sia perché si tratta del primo caso in cui la Corte rileva una violazione dell'art. 1 del Protocollo 12.

Il caso prende le mosse da un ricorso presentato da due soggetti che sono uno Rom e l'altro ebreo: come tali, essi non hanno dichiarato di non far parte di nessuna delle cosiddette "etnie costituzionali" (bosniaci, croati e serbi) cui la Costituzione riserva il diritto di essere eletti membri del Parlamento e di partecipare all'elezioni per la Presidenza. In punto di ammissibilità, la Grande Camera osserva che, sebbene la Costituzione sia un allegato di un trattato internazionale, il potere di modificarla è riservato al Parlamento della Bosnia Erzegovina, che è un organo nazionale: lo Stato quindi può essere ritenuto responsabile di non aver modificato una parte della costituzione che sia incompatibile con i diritti tutelati dalla Convenzione.

Nel merito, la Corte rileva che la norma costituzionale che impone una dichiarazione di affiliazione ad una delle “etnie costituzionali”, quale prerequisite per partecipare alle elezioni del Parlamento, violi il combinato disposto dell’art. 14 della Cedu e dell’art. 3 del Protocollo 1. Sebbene tale previsione persegua lo scopo legittimo di mantenere la pace all’interno del Paese, la Corte osserva che tale previsione non sia più ragionevole allo stato attuale, considerati i rilevanti progressi che su questo piano si sono registrati, che inducono a ritenere che non vi siano più rischi per il mantenimento della pace nel Paese. Per gli stessi motivi la Camera rileva una violazione dell’art. 1 del Protocollo 12: la discriminazione in questo caso riguarda il limite che impedisce ad uno dei due ricorrenti di partecipare alle elezioni della Presidenza della Repubblica. Chiamata a pronunciarsi per la prima volta sulla violazione di questa norma, la Grande Camera si limita a estendere l’interpretazione che la giurisprudenza consolidata della Corte ha fornito del divieto di discriminazione di cui all’art. 14 della Cedu. Su questo punto si registra l’opinione dissenziente condivisa dai giudici Mijovic e Hajiyev, i quali criticano la mancata presa di posizione chiara della Camera sull’art. 1 del Protocollo 12. Entrambi poi esprimono dissenso circa il rilievo della violazione del combinato disposto tra art. 14 della Cedu e art. 3 del protocollo 1 in base a due argomenti: il primo riguarda la mancata considerazione, da parte della Camera, del background storico del Paese, il secondo poggia sulla osservazione per cui anche in altri paesi, come la Germania e il Regno Unito, l’accesso ad una delle due Camere è limitato a certe categorie di soggetti. Il giudice Bonello, invece, nella sua opinione dissenziente critica l’atteggiamento della Camera, che ha ritenuto di avere la competenza per stabilire che il periodo di transizione verso la pace che ha interessato la Bosnia Erzegovina si sia concluso. Secondo il giudice, infatti, la Camera è un’istituzione troppo remota e distante dalla situazione concreta per poter effettivamente esprimere un tale giudizio con piena cognizione di causa.  
(a cura di Annalisa Stefani)

**Corte europea dei diritti dell’uomo, IV sez., 5 gennaio 2010, ric. nn. 22933/02, Fraskil c. Polonia e 24023/03, Jaremowicz c. Polonia**

Violazione dell’art. 12 della Cedu (diritto di sposarsi)

Violazione dell’art.13 della Cedu (diritto ad un rimedio effettivo)

Violazione dell’art.5 § 4 della Cedu (diritto della persona detenuta a ricorrere ad un tribunale)

La Polonia viene condannata per la violazione del diritto a contrarre matrimonio a seguito del rifiuto delle autorità opposto a due cittadini detenuti in carcere di autorizzare il loro matrimonio in carcere. La Corte ricorda che il diritto di sposarsi non viene escluso per le persone che si trovano in carcere. La detenzione priva il soggetto della libertà personale e di altri diritti, tra i quali tuttavia non rientra quello di sposarsi. Le autorità polacche infatti non hanno giustificato il loro rifiuto in ragione della prevenzione di disordini o il rischio di commissioni di reati ma sulla base di considerazioni inerenti la qualità e l’adeguatezza della relazione affettiva che avrebbe condotto i ricorrenti a sposarsi. Né può valere il rilievo che il matrimonio sarebbe stato possibile una volta riacquistata la libertà - nel caso Fraski - e dopo un’attesa di 5 mesi - per il ricorrente Jaremowicz: il ritardo imposto ad un soggetto che, sotto il profilo dell’età, del consenso e degli impedimenti, possiede i requisiti per sposarsi secondo le leggi nazionali non è giustificato alla luce dell’art. 12 Cedu.  
(a cura di Elisabetta Crivelli)

**Corte europea dei diritti dell’uomo, IV sez., 7 gennaio 2010, ric. n. 32130/03, Petyo Petkov c. Bulgaria**

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti disumani e degradanti)

Il ricorrente è Petyo Petkov, un cittadino bulgaro arrestato nel 2002, processato con l'accusa di essere l'esecutore materiale di un attacco con l'acido solforico rivolto al vice-direttore del National Planning Directorate di Sofia, e assolto in via definitiva nel gennaio 2005.

Petkov lamenta una violazione dell'articolo 3 della Cedu in quanto, nel periodo di custodia cautelare al quale è stato sottoposto per più di un anno, è stato costretto ad indossare un passamontagna ogniqualvolta lasciava la propria cella, comprese le udienze in tribunale e le visite di legali e familiari. Questa pratica non era prevista dalla legge bulgara, e quando la Corte bulgara ordinò agli agenti di sorveglianza di non utilizzare più il passamontagna, questi continuarono a farlo indossare al ricorrente ogni volta che si trovava fuori dal tribunale.

La Corte europea non rigetta totalmente le motivazioni apportate dallo Stato bulgaro, relative alla necessità di utilizzare il passamontagna per salvaguardare l'incolumità del ricorrente da rappresaglie e garantirgli l'anonimato. Ciononostante la Corte europea ritiene che l'anonimato del ricorrente poteva essere garantito con altri mezzi, come la limitazione della presenza di cineprese in aula, o la celebrazione delle udienze in privato. Inoltre il passamontagna poteva essere sicuramente evitato nel corso delle visite di parenti e legali. Il fatto che gli agenti di polizia abbiano costretto il ricorrente ad indossare il passamontagna anche a seguito dell'ordine contrario del tribunale ha indotto il ricorrente a percepire l'utilizzo del passamontagna come una misura punitiva, con effetti psicologici che possono ben integrare una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 7 gennaio 2010, ric. n. 30945/04, Kayriakovi c. Bulgaria](#)**

Violazione dell'art. 1 del Protocollo 1 della Cedu

In tale sentenza la Corte decide un caso riguardante l'acquisto di un appartamento nazionalizzato dallo regime comunista bulgaro nel 1947, successivamente assegnato, con decisione giudiziaria, agli eredi degli originari proprietari. Per conseguenza i ricorrenti, da un lato, perdono la proprietà dell'appartamento, dall'altro vengono condannati al risarcimento dei danni per l'occupazione senza titolo nel periodo precedente alla sentenza definitiva relativa alla restituzione. Quanto alla prima questione il ricorso è tardivo, mentre quanto alla seconda la Corte considera che la previsione di una responsabilità per danni automatica senza tenere conto della buona fede degli attuali possessori, nonostante abbia una base legale, risulta del tutto priva di proporzionalità, prevedibilità e giusto bilanciamento fra gli opposti interessi in gioco.

(a cura di Riccardo Artaria)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 12 gennaio 2010, ric. n. 4158/05, Gillan and Quinton c. Regno Unito](#)**

Violazione art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare)

I ricorrenti lamentavano che vi fosse stata una violazione della loro vita privata e familiare da parte delle autorità di pubblica sicurezza inglesi per essere stati fermati, perquisiti e trattenuti (per circa mezz'ora) sulla base del *Terrorism Act* del 2000 (sections 44-47).

Dette disposizioni consentono all'autorità di polizia, che abbia ricevuto una speciale autorizzazione da parte del Segretario di Stato, di fermare ogni persona "sospetta" che si muova all'interno di un'area geografica delimitata per un periodo di 28 giorni (rinnovabili). La Corte condanna il Regno Unito con la motivazione che la indubbia limitazione della vita privata dei ricorrenti, pur essendo stata condotta "*in accordance with the law*" (e quindi in modo formalmente legittimo), viola l'art. 8 della Convenzione perché i poteri di autorizzazione, di fermo e di ricerca previsti dalla disciplina antiterroristica non sono stati sufficientemente circoscritti e non sono stati previsti adeguati rimedi contro i possibili abusi. (a cura di Federico Furlan)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 12 gennaio 2010, ric. n. 48107/99, Parrocchia Greco Cattolica di Sâmbata Bihor c. Romania**

Violazione dell'art. 6 § 1 della Cedu (diritto a un giusto processo)

Violazione dell'art.14 della Cedu (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'art.6 § 1 della Cedu (diritto a un giusto processo)

Il ricorso attiene al caso di un ente ecclesiastico di rito uniate che lamenta di essere stato leso nella ripartizione dei beni con la Chiesa ortodossa a seguito del riconoscimento del culto seguito alla caduta del regime socialista dopo che quest'ultimo nel 1948 l'aveva soppresso.

In particolare alla ricorrente è stata negata la pronuncia da parte dell'autorità giurisdizionale interna che ha dichiarato la propria incompetenza circa l'utilizzo degli edifici di culto, sulla scorta di una normativa nazionale che sino al 2004 rimetteva la definizione di tali contenziosi unicamente ad accordi siglati da commissioni miste in rappresentanza delle parti.

Per la Corte, nel caso di specie, appare insufficientemente regolamentata la previsione di un sistema di risoluzione dei conflitti con relativa assenza di un controllo giurisdizionale su tali accordi configurando così la violazione del diritto di accesso a un giudice.

A ciò s'aggiunge la violazione del divieto di discriminazione in relazione a quest'ultima censura, posto che le giurisdizioni interne hanno assunto decisioni contrapposte: nel caso di specie rifiutando di pronunciarsi, mentre in altri contenziosi del tutto similari hanno accettato la giurisdizione.

(a cura di Fabio Ratto Trabucco)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 14 gennaio 2010, ric. n. 54522/00, Kotov c. Russia**

Violazione dell'art. 1 del Protocollo 1 della Cedu

Con la sentenza in oggetto la Corte decide in un caso di fallimento di un istituto bancario, cui consegue un diritto di credito degli ex correntisti sul patrimonio in liquidazione. La procedura di liquidazione, però, risulta viziata da taluni illeciti imputabili al liquidatore.

La Corte considera: in generale, che in seguito alla dichiarazione di fallimento vi è bensì una ingerenza nel possesso, ma che tuttavia essa riguarda esclusivamente i rapporti fra privati; con riguardo al caso concreto, che tale ingerenza può comportare la responsabilità dello Stato in ragione dell'intervento del liquidatore. Tale soggetto, infatti, è, ai sensi della legge russa, un rappresentante dello Stato, il quale esercita un pubblico potere al fine di ricercare un giusto equilibrio fra l'interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali dei singoli, entrambi coinvolti nella procedura fallimentare. Per conseguenza i suoi atti sono imputabili allo Stato; se illeciti, come nel caso di specie – in ragione della violazione della disciplina legale sull'ordine di preferenza nella soddisfazione dei creditori del fallimento – tali atti

comportano la responsabilità dello Stato stesso.  
(a cura di Riccardo Artaria)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 14 gennaio 2010, ric. 53451/07, Popovitsi c. Grecia**

Violazione dell'art. 6 § della Cedu 1 e 3 (diritto a un giusto processo)

Nella fattispecie la ricorrente censura l'indebita utilizzazione della procedura di notificazione prevista per le persone aventi domicilio sconosciuto, circa un atto di citazione a giudizio in materia penale, con la conseguente inconsapevole condanna in contumacia di cui ha avuto conoscenza solo quando era ormai divenuta irrevocabile e il suo ricorso per la rimessione in termini è stato rigettato.

Per la Corte il fatto che la ricorrente detenesse il permesso di soggiorno con relativa indicazione del domicilio dimostra l'irragionevolezza della procedura seguita posto che non sussiste alcun obbligo al cittadino, che ignori di essere oggetto di un procedimento giudiziario, di comunicare il suo indirizzo all'autorità.

In forza di ciò, se da un lato il diritto interno offriva alla ricorrente un mezzo per ottenere un nuovo processo, dall'altro la carenza di motivazione nella decisione interna relativa al rigetto della rimessione in termini – che si limitava ad affermare che l'autorità giudiziaria non era a conoscenza del domicilio senza dimostrare i tentativi per localizzare l'interessata – ha privato la ricorrente della possibilità di presenziare e di difendersi in un nuovo giudizio.

(a cura di Fabio Ratto Trabucco)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 19 gennaio 2010, ric. nn. 10171/05, 10601/05, 11593/05 e 17165/05, Hussun e altri c. Italia**

Non Violazione dell'art.34 della Cedu (diritto ad un ricorso individuale)

I ricorrenti sono 84 immigrati palestinesi, iracheni, algerini, marocchini, tunisini, giordani, partiti dalla Libia e sbarcati a Lampedusa dopo un lungo viaggio per mare. Nel marzo 2005, dopo aver incaricato un legale di rappresentarli, molti dei ricorrenti sono fuggiti dal centro di accoglienza dove erano stati sistemati.

I ricorrenti possono essere divisi in tre gruppi:

- 57 persone di cui non si hanno più informazioni dal momento della fuga, di cui la Corte possiede solo i ricorsi e le deleghe ai legali;
- 14 persone che sono state espulse dall'Italia dopo essere state ascoltate in presenza di un legale;
- 13 persone che sono state rilasciate alla scadenza del termine di permanenza nel centro di accoglienza, e che hanno tutti perso i contatti con i propri legali, tranne il ricorrente Kamel Midawi.

I ricorrenti lamentano violazioni degli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di tortura), 13 (diritto ad un rimedio effettivo), 34 (diritto ad un ricorso individuale) della Cedu e dell'articolo 4 del Protocollo 4 (divieto di espulsioni collettive).

In merito alla violazione degli artt. 2, 3, 13, 4 Protocollo 4 (presi in esame rispetto alle 57 persone scomparse e alle 14 espulse dall'Italia) la Corte ha preso atto che tutti i suddetti ricorrenti hanno perso i contatti con i rispettivi legali, per cui la Corte medesima non è in grado di approfondire la conoscenza sulla situazione particolare di ciascuno di loro; per questa ragione i rispettivi ricorsi sono stati cancellati.

In merito alla violazione dell'articolo 34 (rispetto ai tre gruppi di ricorrenti) la Corte prende atto che, per i medesimi motivi, può essere esaminato solo il ricorso di Kamel Midawi, mentre gli altri devono essere cancellati dalla lista.

La Corte ritiene che non si sia verificata nessuna violazione dell'art. 34 della Cedu perché le Autorità italiane non hanno in alcun modo impedito al ricorrente Kamel Midawi di presentare un ricorso individuale a Strasburgo per la tutela dei propri diritti.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 19 gennaio 2010, ric. n. 41442/07, Muskhadzhiyeva e altri c. Belgio**

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti disumani e degradanti)

I ricorrenti sono una donna cecena e i suoi quattro figli, nati tra il 2000 e il 2006. Nel 2006 la donna fugge con i figli da Grozny e si rifugia in Belgio, dove la famiglia viene sistemata in un centro di permanenza temporanea vicino all'aeroporto di Bruxelles. Diversi rapporti di organizzazioni indipendenti già in precedenza avevano denunciato l'inadeguatezza del centro in questione ad ospitare bambini.

I ricorrenti hanno chiesto più volte di poter lasciare il Transit Center, ma le Autorità hanno sempre rigettato le richieste. Nel frattempo "Medici Senza Frontiere" ha svolto un controllo sulle condizioni psicologiche dei ricorrenti, riscontrando nei bambini gravi sintomi psicologici e psicotraumatici e sottolineando la necessità di allontanare i minori dal centro onde evitare ulteriori danni. Ciononostante i quattro bambini hanno trascorso un periodo di oltre un mese nel Transit Center.

La Corte europea ha condannato il Belgio per la violazione dell'articolo 3 della Cedu, poiché le Autorità avrebbero dovuto tutelare innanzitutto il bene dei minori, valutandone la vulnerabilità, e solo in secondo luogo avrebbero dovuto valutare la loro condizione di illegalità. Non è sufficiente il fatto che i minori non siano stati separati dalla madre, poiché come è stato dimostrato da diversi reports il luogo non era adatto ad ospitare bambini.

La Corte non ha invece riconosciuto lo status di vittima alla madre, per il trattamento inflitto ai figli. Infatti sono necessari "speciali fattori" che rendano la sofferenza patita dal genitore *peculiare*: nel ragionamento della Corte, il fatto che la donna non sia mai stata separata dai figli ha certamente attenuato il dolore e la preoccupazione per le loro condizioni; l'angoscia quindi non è stata tale da integrare un trattamento inumano e degradante.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 26 gennaio 2010, ric. n. 1690/05, Aurelia Popa c. Romania**

Violazione dell'art. 6 § 1 della Cedu (diritto a un giusto processo)

Violazione dell'art. 1 del Protocollo 1 della Cedu (protezione della proprietà)

La doglianza attiene all'impossibilità di recuperare un credito di lavoro derivante da una decisione definitiva nei confronti di una società a partecipazione maggioritaria pubblica in corso di privatizzazione, stante la sua intervenuta messa in liquidazione nelle more dell'esecuzione forzata del credito.

Per la Corte, se una procedura fallimentare può giustificare un certo ritardo nel pagamento di un credito, l'esperimento di una simile azione nei confronti di una società oggetto di responsabilità statale non è in grado di giustificare il mancato pagamento di un debito derivante da una decisione definitiva risalente nel caso di specie a più di cinque anni.

(a cura di Fabio Ratto Trabucco)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 2 febbraio 2010, ric. n. 21924/05, Sinan Isik c. Turchia**

Violazione dell'art. 9 della Cedu (libertà di pensiero, coscienza e religione)

Il ricorrente, cittadino turco di fede alevita, sosteneva essere stata lesa la sua libertà di religione per il fatto che sulla sua carta d'identità fosse stata riportata la menzione: "di religione islamica"; secondo la giustizia ordinaria turca (supportata da un parere della direzione degli affari religiosi), invece, quello alevita sarebbe da considerare solo un sotto gruppo in seno all'islam.

Il Governo turco si difendeva allegando che, dal 2006 (successivamente alla proposizione del ricorso), le informazioni relative alla religione sui registri dello stato civile e sulla carta d'identità potevano essere modificate a richiesta degli interessati e le relative caselle lasciate vuote.

Secondo la Corte la presenza di dichiarazioni inerenti la propria confessione sui registri dello stato civile e nella carta d'identità si pone in contrasto con l'art. 9 della Convenzione e, in particolare, con l'aspetto negativo della libertà di religione ovvero il diritto dell'individuo a non essere obbligato a divulgare le proprie convinzioni religiose.

Tale diritto è violato anche se è possibile non inserire alcun dato, lasciando vuoto il relativo spazio, perché si crea una discriminazione per la persona che non effettua la dichiarazione rispetto a tutte le altre che, invece, manifestano apertamente la propria convinzione.

(a cura di Federico Furlan)